

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Approvato con deliberazione consiliare n.18 del 17/04/2009

modificato con deliberazione consiliare n. 25 del 27/06/2012

modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 27/02/2019

modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 27/03/2019

integrato con deliberazione consiliare n. 20 del 27/04/2022

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Materia del regolamento	Pag 5
Art. 2 Diffusione	Pag 5

CAPO II CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 3 Presidenza ordinaria nelle sedute	Pag 5
Art. 4 Poteri del Presidente	Pag 6

CAPO III I CONSIGLIERI

Art. 5 Consiglieri	Pag 6
Art. 6 Consigliere anziano	Pag 6
Art. 7 Diritti dei Consiglieri	Pag 6
Art. 8 Nomine ed incarichi	Pag 7
Art. 9 Funzioni rappresentative	Pag 8
Art. 10 Conferimento di incarichi speciali	Pag 8
Art. 11 Indennità di presenza e rimborso spese	Pag 8

CAPO IV GRUPPI CONSILIARI

Art. 12 Capigruppo	Pag 8
Art. 13 Conferenza dei Capigruppo	Pag 9
Art. 13 Bis Conferenza dei Capigruppo "allargata"	Pag 9
Art. 13 Ter – Convocazione in videoconferenza o in modalità mista	Pag 10
Art. 14 Strutture e servizi per il Presidente del Consiglio e per il funzionamento dei gruppi	Pag 10

CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 15 Costituzione e composizione	Pag 10
Art. 16 Durata in carica	Pag 11
Art. 17 Convocazione	Pag 11
Art. 18 Compiti e funzioni	Pag 11
Art. 19 Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori	Pag 12
Art. 19 Bis Commissioni "allargate"	Pag.12
Art. 20 Verbali delle sedute	Pag 12
Art. 21 Commissione Affari Istituzionali, Controllo e Garanzia	Pag 12
Art. 22 Commissioni d'indagine	Pag 13
Art. 22 bis – Convocazione in videoconferenza o in modalità mista	Pag 13

TITOLO II – NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 23 Competenza	Pag 14
Art. 24 Notifica ai Consiglieri	Pag 14
Art. 25 Termini per la notifica	Pag 15
Art. 26 Convocazione d'urgenza	Pag 15

CAPO II ORDINE DEL GIORNO

Art. 27 Norme di compilazione	Pag 15
Art. 28 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno	Pag 16
Art. 29 Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno	Pag 16

TITOLO III - ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I SEDE

Art. 30 Sede delle riunioni	Pag 17
-----------------------------	--------

CAPO II SCRUTATORI

Art. 31 Nomina ed attribuzioni	Pag 17
--------------------------------	--------

CAPO III PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 32 Sedute di prima convocazione	Pag 18
Art. 33 Numero legale	Pag 19
Art. 34 Sedute di seconda convocazione	Pag 19

CAPO IV PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 35 Pubblicità delle sedute	Pag 20
Art. 35 Bis Riprese video	Pag 20
Art. 36 Adunanze aperte	Pag 21
Art. 37 Forme di raccordo tra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei Comuni aderenti	Pag 21

CAPO V DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 38 Comportamento dei Consiglieri	Pag 22
Art. 39 Norme generali per gli interventi	Pag 23
Art. 40 Tumulti in aula	Pag 23
Art. 41 Comportamento del pubblico	Pag 23
Art. 42 Ammissione di funzionari in aula	Pag 24

CAPO VI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 43 Comunicazioni - Ordine dei lavori	Pag 24
Art. 44 Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno	Pag 25
Art. 45 Norme per la discussione generale	Pag 25
Art. 46 Emendamenti	Pag 26
Art. 47 Questione pregiudiziale o sospensiva	Pag 26

Art. 48 Fatto personale	Pag 26
Art. 49 Chiusura della discussione e dichiarazione di voto	Pag 27
CAPO VII RINVIO E TERMINE DELLA SEDUTA	
Art. 50 Rinvio della seduta ad altro giorno	Pag 27
Art. 51 Termine della seduta	Pag 27
CAPO VIII INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI	
Art. 52 Diritti di presentazione	Pag 28
Art. 53 Interrogazione	Pag 28
Art. 54 Interpellanza	Pag 29
Art. 55 Ordini del giorno	Pag 29
Art. 56 Mozione	Pag 30
Art. 57 Discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni	Pag 30
Art. 57 Bis Interrogazioni e Interpellanze dei Consiglieri Comunali	Pag 31
CAPO IX VOTAZIONI	
Art. 58 Forme di votazione	Pag 31
Art. 59 Votazione in forma palese	Pag 32
Art. 60 Votazione per appello nominale	Pag 32
Art. 61 Ordine delle votazioni	Pag 32
Art. 62 Votazioni segrete	Pag 33
Art. 63 Esito delle votazioni	Pag 34
Art. 64 Divieto di interventi durante le votazioni	Pag 34
CAPO X - SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA O IN MODALITA' MISTA	
Art. 64 Bis – Disciplina delle sedute in videoconferenza	Pag 34
Art. 64 Ter – Disciplina delle sedute in modalità mista	Pag 36
TITOLO IV - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	
CAPO 1° VERBALI DELLE ADUNANZE	
Art. 65 Verbali delle sedute	Pag 36
Art. 66 Sedute segrete	Pag 37
Art. 67 Entrata in vigore	Pag 37

TITOLO I – NORME GENERALI
CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - *Materia del regolamento*

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze del Consiglio si presentano casi che non risultano disciplinati ai sensi del 1° comma, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, sentito il Segretario.

Art. 2 – *Diffusione*

1. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala dell'adunanza, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del Regolamento e dello Statuto dell'Unione, deve essere consegnata dal Presidente ai Consiglieri neoeletti.

CAPO II CONSIGLIO DELL'UNIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 3 - *Presidenza ordinaria nelle sedute*

1. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano (il Consigliere più anziano d'età), fino all'elezione del Presidente. Il Consiglio, dopo avere proceduto alla convalida degli eletti, procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente a voto palese, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati all'Unione.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro 10 giorni dalla precedente. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età in caso di parità.
3. In caso di assenza od impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente.
4. In caso di assenza, impedimento o rifiuto del Presidente e del Vice Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano o, nel caso sia esso Presidente, dal secondo Consigliere più anziano.
5. Il Presidente ed il Vicepresidente possono rassegnare le dimissioni con comunicazione da inviarsi al Segretario dell'Unione.
6. Il Consiglio procede a nuova elezione, con le modalità di cui al comma 1, nella prima seduta successiva alle dimissioni del Presidente o del Vicepresidente, o alla loro cessazione dalla carica per altro motivo.

Art. 4 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione e ne è il portavoce. Deve tutelarne la dignità e le funzioni, provvede alla convocazione ed alla direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, ne controlla e proclama il risultato.
2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
4. Al Presidente spetta l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni.
5. Il Presidente per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli uffici e servizi dell'Unione.
6. In caso di emergenza sanitaria, il Presidente stabilisce le regole di sicurezza eventualmente necessarie in conformità alle disposizioni di volta in volta vigenti.

CAPO III I CONSIGLIERI

Art. 5 – Consiglieri

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti e la loro posizione giuridica, l'inizio e la cessazione del mandato, le dimissioni e la decadenza sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 6 - Consigliere anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 7 - Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; esercitano azione di vigilanza e di impulso sull'attività della Giunta e del Presidente.
2. Qualora l'approvazione della proposta di deliberazione di iniziativa di uno o più Consiglieri comportasse nuove spese a carico dell'Unione, la proposta deve

indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di nuove tariffe, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti. I Consiglieri proponenti possono farsi assistere dagli uffici dell'Unione per la stesura della proposta di deliberazione e per la quantificazione delle eventuali spese derivanti dall'intervento proposto.

3. I Consiglieri, per esplicitare le loro funzioni, possono presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze.
4. I Consiglieri hanno accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento. In ogni caso, su questioni concernenti la riservatezza delle persone i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Il Consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente le copie degli atti e delle proposte di deliberazione consiliare che ritiene opportuni per lo svolgimento del mandato. E' usata prioritariamente la posta elettronica per la messa a disposizione degli atti richiesti.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. Il Segretario, i dirigenti, i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a fornire gli atti, i documenti e le informazioni, normalmente entro sette giorni dalla richiesta; in caso di documentazione o ricerca comportante una notevole mole di lavoro il rilascio dovrà garantire il normale funzionamento degli uffici. In tal caso il responsabile dell'ufficio dovrà indicare al richiedente, motivandolo, il termine entro il quale consegnerà la documentazione o fornirà le informazioni richieste.
7. Tutti i consiglieri dei Comuni aderenti all'Unione possono accedere agli atti e ai documenti dell'Unione dei Comuni, secondo modalità conformi a quanto previsto dalla legislazione in materia.

Art. 8 - Nomine ed incarichi

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.
2. Quando sia previsto la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto palese.
3. Nel caso, invece, sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.
4. Qualora vi sia unanimità circa la designazione di cui al comma precedente il Consiglio dell'Unione approva, con votazione palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza consiliare espressa con le modalità sopra riportate. Qualora non vi sia unanimità l'elezione avrà luogo con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 62, in maniera atta ad assicurare la rappresentanza dei gruppi.

Art. 9 - Funzioni rappresentative

1. La partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può richiedere la nomina di una delegazione consiliare.
2. Il Consiglio e, nei casi d'urgenza, la Conferenza dei Capi Gruppo, indicheranno a quale cerimonia o celebrazione partecipare, nominando i componenti della delegazione cui partecipa di diritto il Presidente del Consiglio.

Art. 10 - Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nei limiti e modi che saranno fissati nell'atto di incarico.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi dell'Unione.
3. L'incarico si conclude con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza essere vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 11 - Indennità di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio (nella misura stabilita dalla legge e dal regolamento in materia) per l'accesso dalla loro residenza alla sede dell'Unione, o altro luogo, ove le adunanze vengono convocate, comprese le riunioni delle Commissioni formalmente istituite, a condizione che l'adunanza si svolga al di fuori del capoluogo del comune dove il Consiglio risiede.
2. La corresponsione del gettone di presenza avviene per l'effettiva partecipazione al voto di almeno i due terzi dei punti iscritti all'ordine del giorno, con arrotondamento per eccesso. Non viene corrisposto il gettone di presenza al Consigliere che sia stato escluso dall'aula, ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento.
3. Spetta ai Consiglieri anche il rimborso delle spese chilometriche sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.
4. Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio dell'Unione o all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute secondo la normativa vigente per i Consiglieri comunali.

CAPO IV GRUPPI CONSILIARI

Art. 12 – Capigruppo

1. I Consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari con dichiarazione espressa da comunicare al Presidente del Consiglio ed al Segretario. Possono costituirsi in gruppo anche Consiglieri eletti in liste comunali diverse.
2. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, i gruppi consiliari presentano per iscritto la loro costituzione ed il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza. Qualora non esercitino

tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri più anziani d'età.

3. I Consiglieri che non dichiarino appartenenza ad un gruppo consiliare, o che fuoriescano da un gruppo costituito senza aderire ad uno dei gruppi presenti in Consiglio, vengono iscritti al Gruppo misto. I componenti, qualora superiori ad una unità, possono attribuire ad uno di essi le funzioni di capogruppo. In assenza di esplicita indicazione, vige la regola del più anziano d'età. Nel caso in cui al gruppo misto venga iscritto un solo Consigliere, ad esso viene riconosciuta la funzione di capogruppo.
4. La decisione di cambiare gruppo da parte di uno o più Consiglieri, deve essere indirizzata per iscritto, corredata dall'accettazione di tutti i componenti del gruppo di nuova adesione, al Presidente del Consiglio ed al Segretario, per la presa d'atto Consiliare nella prima seduta utile.
5. Si può procedere allo scioglimento di un gruppo con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Segretario dell'Unione da parte di almeno 2/3 dei componenti, con arrotondamento per eccesso, indicando il gruppo di nuova costituzione od adesione; in tal caso occorre l'accettazione di tutti i componenti del gruppo già presente in Consiglio. In caso di scioglimento di un gruppo consiliare, i Consiglieri che non optino per alcun gruppo, vengono iscritti d'ufficio al gruppo misto.

Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo ha funzioni di programmazione dei lavori del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.
3. Della conferenza fanno parte tutti i capigruppo. Il Presidente dell'Unione è invitato a partecipare alla conferenza.
4. I Consiglieri capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.
5. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente del Consiglio.
6. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un dipendente incaricato dal Segretario, d'intesa con il Presidente del Consiglio.

Art. 13 Bis - Conferenza dei Capigruppo "allargata"

1. Il Presidente del Consiglio o chi legalmente lo sostituisce può disporre la convocazione, sentito il Presidente dell'Unione, della Conferenza dei capigruppo "allargata" a tutti i capigruppo dei Comuni aderenti all'Unione.
2. La conferenza dei capigruppo "allargata" viene convocata al fine di approfondire le tematiche di maggior rilevanza per tutti i Comuni. In particolare, tale organismo deve essere convocato per esaminare le eventuali modifiche allo Statuto dell'Unione.

Art. 13 Ter – Convocazione in videoconferenza o in modalità mista

1. Il Presidente del Consiglio o chi legalmente lo sostituisce può disporre la convocazione della Conferenza dei Capigruppo di cui all'articolo 13 e della Conferenza dei Capigruppo "allargata" di cui all'articolo 13 bis in videoconferenza, anche in via ordinaria, o in modalità mista, secondo modalità conformi ai principi stabiliti al Titolo III, Capo X.
2. Eventuali osservazioni o incongruenze relative alle modalità di convocazione sono valutate discrezionalmente dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

Art. 14 - Strutture e servizi per il Presidente del Consiglio e per il funzionamento dei gruppi

1. Il Presidente del Consiglio e i gruppi consiliari dispongono presso la sede dell'Unione dell'ausilio di personale, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del proprio mandato.
2. Il Presidente dell'Unione, di concerto con il Presidente del Consiglio, dispone i locali e i servizi di supporto che sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio e dei gruppi consiliari.

CAPO V COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 15 - Costituzione e composizione

1. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, in specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti di Consiglio, oltre che di vigilanza sull'attività svolta dai servizi dell'Unione.
2. Il Consiglio, entro 40 giorni dal suo insediamento, istituisce Commissioni consiliari permanenti sulle seguenti aree tematiche:
 - 1. Bilancio contabilità tributi;
 - 2. Affari istituzionali, controllo e garanzia;
 - 3. Altre tematiche individuate eventualmente dal Consiglio.
3. Ogni commissione permanente è composta da Consiglieri assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Conferenza dei Capigruppo. Ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli nella deliberazione consiliare che determina il numero dei componenti di ogni commissione. Ogni gruppo ha facoltà di nominare un supplente e di designare nuovi commissari in sostituzione di quelli in carica o cessati per qualsiasi causa. La proposta di nomina è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla ricezione a protocollo della nuova designazione.
4. Il Consiglio nomina i componenti delle commissioni i quali eleggono il loro Presidente e Vicepresidente. La proposta di sostituzione del Presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione.

5. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.

Art. 16 - Durata in carica

1. Le commissioni consiliari permanenti decadono in corrispondenza dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione o nel caso non sia possibile eleggerne la metà più uno dei componenti.

Art. 17 – Convocazione

1. Le commissioni permanenti sono convocate dal Presidente, per sua iniziativa o per richiesta fatta da almeno tre componenti; in quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 15 giorni da quello in cui perviene la richiesta.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai componenti effettivi delle commissioni almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Se l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione si intende fatta per entrambe le sedute, anche nei confronti dei commissari assenti alla seduta di prima convocazione. La seduta di seconda convocazione può far seguito nella stessa giornata, sempre che tra gli orari fissati per la prima e la seconda intercorra un intervallo di almeno mezz'ora.
3. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio ed al Sindaco competente per materia.
4. Le sedute di ciascuna convocazione sono validamente tenute con la presenza di almeno la metà dei componenti. Se il numero dei componenti è dispari, la metà si intende calcolata mediante arrotondamento in eccesso. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di tre componenti, sempre che siano presenti almeno un Consigliere di maggioranza ed uno di minoranza.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da dipendenti incaricati dal Segretario dell'Unione, sentiti i dirigenti o i responsabili dei servizi interessati.
6. Le commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari dell'Unione o dei comuni associati.

Art. 18 - Compiti e funzioni

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio.
2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 - esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari di maggiore importanza, loro sottoposte dalla Giunta, dagli Assessori e dai Consiglieri;
 - vigilano e relazionano al Consiglio circa l'andamento della gestione delle tematiche di loro competenza.

Art. 19 - Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche ad eccezione dei casi nei quali si debbono trattare questioni concernenti persone, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
2. Possono essere invitati alle sedute, per questioni inerenti materie di loro competenza, gli amministratori ed i rappresentanti e funzionari di Enti, Aziende e Società che operino in ambiti di interesse dei sevizi gestiti dall'Unione.
3. Le commissioni possono provvedere altresì alla più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle forze sociali ed economiche, dell'associazionismo e del tempo libero.
4. Il Presidente, su indicazione dei rappresentanti i gruppi consiliari presenti in Commissione, può convocare, di volta in volta, eventuali esperti esterni, competenti per materia, i quali, esenti da alcuna copertura finanziaria da parte dell'Ente, avranno esclusivamente ruoli di consultazione e relazione su specifici temi all'ordine del giorno.
5. Alle sedute possono partecipare altresì i Capigruppo dell'Unione, senza diritto di voto.

Art. 19 bis – Commissioni "allargate"

1. Il Presidente della Commissione o chi legalmente lo sostituisce può disporre la convocazione, sentito il Presidente dell'Unione, della relativa Commissione allargata ai componenti delle Commissioni corrispondenti costituite presso i Comuni aderenti all'Unione.
2. La Commissione "allargata" viene convocata al fine di approfondire le tematiche di maggior rilevanza per tutti i Comuni. In particolare, tale organismo deve essere convocato annualmente per esaminare la proposta di bilancio e di DUP, contenente gli obiettivi politici attuativi dei programmi di mandato.

Art. 20 - Verbali delle sedute

1. Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmessi al Presidente del Consiglio, al Segretario e al Direttore Generale a cura del segretario della commissione e vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi cui si riferiscono, almeno due giorni prima.
2. Ferma restando la tutela del diritto alla riservatezza per le questioni concernenti persone, ciascun cittadino ha diritto di prendere visione dei verbali delle commissioni dell'Unione.

Art. 21 - Commissione affari istituzionali, controllo e garanzia

1. La Commissione affari Istituzionali, controllo e garanzia, è composta da un Consigliere per ciascun gruppo consiliare; la rappresentanza proporzionale viene assicurata mediante il voto plurimo.

2. La commissione provvede:
 - all'aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti di spettanza del Consiglio;
 - a svolgere funzioni di garanzia in ordine all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti deliberati dal Consiglio ed alla loro attuazione;
 - a vigilare sull'applicazione delle norme a modalità di decadenza dei Consiglieri;
 - a vigilare circa l'effettivo esercizio, da parte dei Consiglieri, delle specifiche competenze e prerogative riconosciute dallo Statuto e dai regolamenti;
 - a svolgere in generale la propria funzione di garanzia e controllo coadiuvando il Consiglio nelle sue specifiche funzioni.
6. Il Presidente della commissione è nominato dal Consiglio tra i Consiglieri di minoranza con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Per le funzioni del Presidente, per la nomina del Vice Presidente e per il funzionamento della Commissione, non disciplinati dai commi precedenti, si fa riferimento alle norme previste per le commissioni consiliari permanenti.

Art 22 - Commissioni d'indagine

1. Le commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione dell'Unione sono nominate a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione al suo interno ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2. L'iniziativa per proporre l'istituzione di una Commissione d'indagine spetta ai singoli capigruppo con richiesta scritta, motivata indicante specificatamente l'oggetto di indagine e sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Non è ammessa l'istituzione di Commissioni d'indagine su argomenti indicati in maniera generica.
4. Il numero dei Consiglieri facenti parte della Commissione è di cinque, di cui tre della maggioranza e due della minoranza.
5. Qualora ci sia un preventivo accordo sui nominativi dei candidati, la votazione palese sarà unica per la nomina dell'intera commissione. Se invece il numero dei candidati proposti sarà superiore al numero dei candidati da eleggere, si procederà con il sistema del voto limitato, con una espressione massima di preferenze pari a tre per la maggioranza e due per la minoranza, fermo restando che i numeri dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza deve essere quello di cui al comma 4.
6. Il Consiglio dell'Unione, contestualmente all'istituzione della Commissione, indica il termine in cui la stessa deve ultimare i lavori, i settori ed i funzionari cui deve fare riferimento.

Art. 22 bis – Convocazione in videoconferenza o in modalità mista

1. Tutte le commissioni di cui al presente Capo possono essere convocate da ciascun Presidente in videoconferenza, anche in via ordinaria, o in modalità mista, secondo modalità conformi ai principi stabiliti al Titolo III, Capo X.
2. Eventuali osservazioni o incongruenze relative alle modalità di convocazione sono valutate discrezionalmente dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

TITOLO II – NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 23 – Competenza

1. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente del Consiglio ordinariamente a mezzo di avvisi scritti.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci.
3. Il Presidente del Consiglio è sempre tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 24 - Notifica ai Consiglieri

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato, per il tramite della segreteria dei comuni di elezione, a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, od ai soggetti di cui all'art 139 del Codice di Procedura civile; in alternativa la consegna può avvenire con le forme e modalità di cui al comma successivo.
2. L'avviso di convocazione, previa dichiarazione scritta del Consigliere, da acquisire al protocollo dell'Unione, viene trasmesso a mezzo posta elettronica. In tal caso si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica. Qualora l'Unione, sentita la conferenza dei capigruppo, istituisca per tutti i Consiglieri la posta elettronica certificata, gli obblighi di convocazione si intenderanno osservati con l'invio dell'avviso della convocazione attraverso la suddetta modalità, nei tempi utili di cui al presente articolo. Sarà obbligo dei Consiglieri indicare la postazione del recapito di posta elettronica.
3. Qualora la convocazione avvenga presso il domicilio del consigliere, le segreterie comunali rimettono alla Segreteria dell'Unione dichiarazione di avvenuta consegna contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.
4. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri.
5. I Consiglieri che non risiedono in uno dei comuni dell'Unione debbono designare un loro domiciliatario residente in uno dei predetti comuni, indicando il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
6. Mancando tale designazione il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. In tal modo si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica.
7. L'avviso di convocazione di cui al comma 1 viene inviato per conoscenza a tutti i Consiglieri comunali, a fine meramente notiziale e senza obbligo di notifica, a mezzo posta elettronica o altra modalità.

Art. 25 - Termini per la notifica

1. L'avviso di convocazione, con accluso l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, salvo che non sia già previsto nell'avviso di 1° convocazione.
3. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora vengano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Presidente del Consiglio dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
4. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
5. Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 26 - Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per l'Unione e/o per i cittadini.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art.24.
3. Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

CAPO II ORDINE DEL GIORNO

Art. 27 - Norme di compilazione

1. Salvo quanto previsto dalla legge per la prima seduta successiva all'elezione, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio, coadiuvato, se lo ritiene opportuno, dalla Conferenza dei Capigruppo.

2. Nell'ordine del giorno devono essere elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta segreta.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo pretorio dell'Unione almeno tre giorni prima quello stabilito per l'adunanza, a cura della segreteria dell'Unione.

Art. 28 - Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione, alla Giunta, ai Consiglieri dell'Unione, ai Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione.
2. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per scritto, anche da un solo Consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio.
3. Su ogni proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio devono essere inseriti i pareri previsti dalla normativa vigente.
4. Nel caso di parere non favorevole, da evidenziare appositamente nella documentazione depositata per i Consiglieri, il Consiglio dovrà motivare, qualora decida di adottare la deliberazione, le ragioni che lo portano a disattendere tale parere.
5. Il Presidente del Consiglio può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di questo organo a trattare l'argomento, oppure non lo consideri opportuno per l'Unione. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta e motivata al proponente, entro 10 giorni da quello in cui è pervenuta la proposta.
6. Il proponente, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, ha diritto di chiedere al Consiglio che si pronunci sull'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.
7. Il proponente, ove intenda avvalersi del diritto di cui al comma precedente, deve farne richiesta scritta al Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima di quello dell'adunanza. Il Presidente del Consiglio deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
8. Il Consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data entro il termine di giorni 20, nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.

Art. 29 - Deposito atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria dell'Unione od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione e presso la sede dei gruppi consiliari, qualora istituita, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio. Gli atti vengono contemporaneamente resi accessibili in modalità elettronica ai consiglieri dell'Unione, nonché ai capigruppo dei Comuni aderenti, fermo restando l'obbligo generale di riservatezza sulla documentazione inerente alle delibere in approvazione.

2. Nessuna proposta può essere ordinariamente sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene depositata almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
4. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.

TITOLO III – ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I SEDE

Art. 30 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede dell'Unione, in apposita sala, fatto salvo quanto previsto al Capo X.
2. Il Presidente del Consiglio, può stabilire che la seduta si tenga in luogo diverso dalla sede dell'Unione, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivata da ragioni di spazio (es. invito di tutti i Consigli Comunali), o di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti.
3. La sede ove si tiene il Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II SCRUTATORI

Art. 31 - Nomina ed attribuzioni

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
6. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
7. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.

8. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
9. Le schede contestate o nulle sono invece vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
10. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
11. In caso di voto elettronico, lo scrutatore verifica la corretta rispondenza tra le risultanze del sistema e la proclamazione dell'esito.

CAPO III PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 32 - Sedute di prima convocazione

1. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
4. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
5. In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello o constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.
6. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale ove accerti, coadiuvato dagli scrutatori, che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
7. Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
8. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
9. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
10. Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando quali Consiglieri siano rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 33 - Numero legale

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati all'Unione.
2. Nella seduta di seconda convocazione il Consiglio delibera con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Unione.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. Ai fini del calcolo del numero legale il Presidente dell'Unione, qualora eletto consigliere dell'Unione, viene computato tra i Consiglieri assegnati.
5. Gli Assessori che non siano membri del Consiglio ed i componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 21 dello Statuto dell'Unione, hanno diritto di intervenire alla riunione del Consiglio, ma non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza.

Art. 34 - Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, sia prima dell'inizio della seduta che nel suo corso.
2. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Presidente.
3. La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
4. Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima della data fissata per la seconda convocazione.
5. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
6. In seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge o lo Statuto richiedano la presenza di un particolare numero di Consiglieri o di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'argomento o la speciale maggioranza al momento della votazione.
7. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.
8. La successiva seduta, per i medesimi oggetti iscritti all'ordine del giorno, è sempre di seconda convocazione.
9. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del

giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta richiede le presenze previste per la prima convocazione.

10. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto che il Consiglio si pronunci per il rinvio della loro trattazione in una successiva seduta.

CAPO IV PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 35 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Si deliberano in seduta pubblica i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.
3. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Unione o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere il Consiglio delibera a maggioranza di voti espressi in forma palese, il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
5. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario ed il personale dell'Ufficio Segreteria di supporto al Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 35 Bis – Riprese video

1. L'Unione istituisce il servizio di diffusione in streaming delle sedute del Consiglio per finalità di trasparenza e pubblicità, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico- amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre consentite riprese effettuate da soggetti terzi preventivamente identificati e autorizzati per iscritto dal Presidente del Consiglio.
3. L'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione è oggetto di preventiva informativa da parte del Presidente a tutti i partecipanti della seduta. Il Presidente è altresì tenuto a dare comunicazione durante la seduta delle autorizzazioni alle video riprese rilasciate ai soggetti terzi.
4. Le telecamere per la ripresa sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'organo collegiale.
5. I consiglieri possono eccezionalmente opporsi alla videoregistrazione e diffusione del proprio intervento qualora atto a divulgare dati personali sensibili non legati all'esercizio del proprio mandato, limitatamente alla parte relativa a tali dati.

6. Il Presidente dell'organo collegiale ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese quando le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta, nonché nel caso in cui vi sia esplicita richiesta da parte di soggetti esterni chiamati in audizione. In suddetti casi, il Presidente comunica all'aula immediatamente sia la decisione che la motivazione.
7. Non potranno essere oggetto di ripresa audio video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente.
8. I terzi dovranno assumere formalmente, nell'ambito della richiesta di autorizzazione, l'impegno al rispetto puntuale delle prescrizioni del presente regolamento nonché la personale responsabilità di ogni effetto conseguente ad un uso o a una diffusione impropria o illecita delle immagini registrate.
9. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente il nome del titolare e altresì il nome del responsabile del trattamento dei dati che le effettuerà.
10. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione di dati personali.

Art. 36 - Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno, il Presidente, sentiti i capigruppo, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 30 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, delle Forze dell'Ordine, di altri enti pubblici e delle forze sociali, politiche, sindacali, associazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione, una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri dell'Unione con esclusione degli altri presenti.

Art. 37 – Forme di raccordo tra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli comunali dei Comuni aderenti

1. Con periodicità annuale, di norma entro il 30 giugno, il Presidente dell'Unione o chi lo rappresenta o sostituisce relaziona al Consiglio dell'Unione in seduta allargata ai consiglieri dei Comuni aderenti, nell'ambito delle relative funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo sull'azione complessiva dell'Unione e sugli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

2. La seduta del Consiglio dell'Unione allargata ai consiglieri comunali prevista dal comma precedente viene convocata dal Presidente del Consiglio dell'Unione, sentito il Presidente dell'Unione, nelle modalità previste dall'art. 23 co. 1 e 2. La seduta "allargata" può essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente dell'Unione, per la trattazione di temi che rivestono carattere di urgenza o di particolare interesse, oppure può essere richiesta da un numero di Consigli Comunali pari alla maggioranza dei Comuni aderenti all'Unione. In tale caso il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare la seduta allargata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Eventuali richieste di convocazione provenienti da un quinto dei consiglieri dell'Unione vengono valutate discrezionalmente dal Presidente del Consiglio, il quale deve motivare espressamente le determinazioni assunte e ne dà comunicazione in Consiglio.
3. Nelle adunanze di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio garantisce la piena libertà di espressione dei componenti del Consiglio e consente interventi dei consiglieri comunali invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e conoscenze.
4. Qualora le suddette riunioni del Consiglio si concludano con un voto, alla votazione prendono parte solo i Consiglieri dell'Unione, previa verifica del numero legale da parte del Presidente del Consiglio e con esclusione degli altri presenti.
5. In occasione dell'approvazione di argomenti di particolare importanza rientranti nell'ambito delle competenze dell'Unione, il Presidente, i Sindaci o i funzionari dell'Unione, possono partecipare, se invitati, alle sedute dei Consigli Comunali interessati.

CAPO V DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 38 - *Comportamento dei Consiglieri*

1. I Consiglieri nella discussione dei punti all'ordine del giorno hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti del civile rispetto. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere la onorabilità di chicchessia.
3. Se un Consigliere o un Assessore od un componente dell'Ufficio di Presidenza turba, con il suo comportamento o con parole sconvenienti, la discussione e l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente, potendo disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il soggetto richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente ne ordina l'espulsione anche con l'eventuale ausilio della forza pubblica.

5. Indipendentemente dal richiamo e con la procedura di cui al comma 4, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 39 - Norme generali per gli interventi

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art.38, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano o prenotandosi.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri. Ove avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista al successivo art.45.
6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista, gli inibisce di continuare a parlare.
8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e previste nell'apposito Regolamento di partecipazione popolare, al primo firmatario delle istanze o petizioni nei casi in cui è prevista la partecipazione alla seduta del Consiglio; in tal caso si applicano i tempi consentiti per i relatori di cui al successivo art.45.

Art. 40 - Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultano vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure scioglierla definitivamente.
2. In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato.

Art. 41 - Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, anche dell'opera degli agenti di Pubblica Sicurezza.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.

3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può richiedere l'intervento della forza pubblica.
5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari dell'Unione, comunali o le persone direttamente invitate, la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 42 - Ammissione di funzionari in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i funzionari competenti affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati dall'Unione.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se richiesto.

CAPO VI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 43 - Comunicazioni - Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione e i Sindaci effettuano al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta.
2. Concluse le comunicazioni di cui al comma precedente, ogni Consigliere può chiedere la parola per la presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e comunicazioni.
3. Sulle comunicazioni, può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo per una durata non superiore a 3 minuti.
4. Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

5. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato dal Presidente. In caso di opposizione di almeno tre Consiglieri, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 44 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno, salvo che per ordini del giorno presentati ad inizio seduta, per i quali i presentatori richiedano la votazione per motivi d'urgenza e vengano riconosciuti dal Presidente come tali. In caso di dissenso, la decisione viene rimessa al Consiglio che si esprime a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 45 - Norme per la discussione generale

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, che si effettua qualora ritenuta opportuna da parte del relatore oppure richiesta da almeno un Consigliere, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
2. I Sindaci ed i membri dell'Ufficio di Presidenza possono partecipare alla discussione.
3. Se, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte: la prima per non più di 10 minuti, la seconda per non più di 3 minuti, solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente dell'Unione o del relatore.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 minuti ciascuno. Le domande brevi rivolte per ottenere chiarimenti non vengono considerate interventi.
6. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio ed ai regolamenti. In ogni altra occasione limiti di tempo diversi possono essere fissati dalla Conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.
7. Ciascun Consigliere ha diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti entro 3 minuti.
8. Nella discussione delle singole parti di una proposta che segue ad una discussione generale può intervenire un solo Consigliere per gruppo; la prima volta per non più di 5 minuti e la seconda per non più di 2 minuti.
9. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, richiamato l'oratore a concludere e trascorso un ulteriore minuto, gli toglie la parola.

10. Il Presidente dell'Unione o i Sindaci relatori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 5 minuti ciascuno.
11. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi possono intervenire per non più di 5 minuti, per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.
12. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono intervenire per 5 minuti ciascuno.

Art. 46 – Emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modifiche che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate debbono precisare i modi per mantenere il pareggio del bilancio.
3. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, prima delle dichiarazioni di voto.
4. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.
5. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
7. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.
8. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 47 - *Questione pregiudiziale o sospensiva*

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio o nel corso della discussione di merito, con intervento che non superi i 3 minuti.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
5. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 3 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 48 – *Fatto personale*

1. Costituisce "fatto personale" l'essere oggetto di valutazione o giudizio o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere o l'Assessore che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere, i Consiglieri o l'Assessore che lo hanno provocato, per non più di 5 minuti ciascuno.

Art. 49 – Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 3 minuti. Ogni gruppo consiliare, con dichiarazione espressa, può demandare ad altro gruppo la propria dichiarazione di voto; in tal caso il tempo a disposizione del Consigliere che effettua la dichiarazione di voto è pari alla somma dei tempi spettanti ad ogni singolo gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi.

CAPO VII RINVIO E TERMINE DELLA SEDUTA

Art. 50 - Rinvio della seduta ad altro giorno

1. E' facoltà del Presidente sospendere la seduta, normalmente qualora essa si protragga per oltre 5 ore dal suo inizio, avvertendo che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 51 - Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

CAPO VIII INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI

Art. 52 - Diritti di presentazione

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività dell'Unione o argomenti che interessano in senso generale la vita politica, sociale, economica e culturale anche della popolazione del territorio dell'Unione.
2. Ciascun Consigliere può presentare, in una stessa seduta, interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, avendo a disposizione 10 minuti per la presentazione complessiva. Trascorsa un'ora dall'inizio della presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno o mozioni, il Presidente al fine di consentire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, può sospendere la fase della presentazione, rinviandola al termine della seduta o al successivo Consiglio.

Art. 53 – Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendono adottare provvedimenti su argomenti determinati.
2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, rimettendo copia del testo al Presidente.
3. Il Presidente dell'Unione o il Sindaco delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta.
4. Il presentatore di un'interrogazione, prima della discussione, può trasformarla in interpellanza, che verrà discussa nella seduta seguente.
5. A parte l'ipotesi prevista dal comma 3, all'interrogazione viene data risposta scritta dal Presidente dell'Unione o dal Sindaco delegato ordinariamente entro 30 giorni. La risposta viene trasmessa all'interrogante e comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva a cura del Presidente del Consiglio.
6. Al momento stabilito dal Presidente per l'esame delle interrogazioni, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti, il Presidente dell'Unione o il Sindaco delegato dà risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.
7. L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni.
8. La risposta all'interrogazione e la relativa replica non possono eccedere la durata di 5 minuti per ciascuna di esse.
9. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.
10. L'interrogante che si sia dichiarato insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una interpellanza da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

11. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, l'interpellanza può essere presentata da altro Consigliere.
12. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

Art. 54 – Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti.
2. Per la presentazione, la trasmissione della risposta e la trattazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti dagli artt. 52 e 53 per quanto compatibili.
3. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza.
4. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una più ampia discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare, purchè fatta pervenire almeno 10 giorni prima della seduta prevista. Se l'interpellante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
5. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
6. La risposta all'interpellanza, gli interventi dei Consiglieri e la replica della Giunta e del proponente non possono eccedere la durata di 3 minuti per ciascuno.

Art. 55 – Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale. Non devono essere corredati dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Sono presentati, per iscritto, durante la seduta, da uno o più Consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica, nel Consiglio successivo. E' altresì consentito da parte di uno o più Consiglieri chiedere l'iscrizione dell'ordine del giorno, senza previa presentazione in una seduta del Consiglio, inviandolo al Presidente almeno 10 giorni prima la data prevista per la seduta successiva del Consiglio dell'Unione.
3. Nel caso di più testi presentati sul medesimo tema è facoltà del Presidente rimettere alla Conferenza dei capigruppo la redazione di una proposta unitaria. Ove l'accordo non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti in ordine di presentazione.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 minuti. Alla discussione possono intervenire il Presidente dell'Unione, i Sindaci, i Consiglieri ed i membri presenti dell'Ufficio di Presidenza, ciascuno per un tempo massimo di 5 minuti.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 56 – Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente una materia di competenza del Consiglio. Non deve essere corredata dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente del Consiglio o dalla Giunta.
4. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.
5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione. Per la trasformazione di un'interpellanza in mozione si osservano le norme di cui al precedente articolo 54.
6. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
8. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo 6° del presente titolo.

Art. 57 - *Discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni*

1. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno avviene nella parte finale della seduta, salvo diversa decisione del Presidente sulla base della particolare importanza o urgenza degli argomenti da trattarsi. La trattazione, con esclusione delle mozioni e degli ordini del giorno, viene effettuata anche in assenza del numero legale, purché la seduta abbia avuto validamente inizio.
2. La discussione delle interrogazioni interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, preventivamente illustrate dai proponenti, non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.
3. Entro tale limite di tempo, nessun Consigliere potrà presentare nuove interrogazioni, interpellanze, mozioni od ordini del giorno, salvo i casi d'urgenza, se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.
4. Se il Consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione, interpellanza, mozione od ordine del giorno, questi si intendono rinviati ad altra adunanza, salvo che il gruppo consiliare del proponente sia diversamente delegato.

5. Le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
6. Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno il Presidente fa concludere la discussione di quella che è, a quel momento, in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.
7. Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno il Presidente, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la Conferenza dei capigruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli argomenti che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal presente articolo. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.
8. Nella adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo e consuntivo ed in quelle convocate per esaminare argomenti di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
9. Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento stesso o mozione cui si riferiscono.

Art. 57 Bis - Interrogazioni e Interpellanze dei consiglieri comunali

1. Il Presidente dell'Unione e i Sindaci delegati per materia assicurano una risposta adeguata e tempestiva alle interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali con riferimento alle materie conferite, di norma entro 30 giorni dalla data di trasmissione alla segreteria dell'Unione. Le risposte vengono trattate nelle singole assemblee, in conformità a quanto previsto dal rispettivo Regolamento.

CAPO IX VOTAZIONI

Art. 58 - *Forme di votazione*

1. Le votazioni sono palesi, salvo i casi di nomina di persone fisiche per le quali la legge o lo Statuto prevedono diversa modalità di espressione di voto. La votazione si svolge a scrutinio segreto quando abbia ad oggetto questioni concernenti la riservatezza di persone determinate.
2. Nel caso di votazioni riguardanti la nomina di persone risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso di espressa previsione normativa, sempre che non sia prescritta la forma segreta.
4. Il ballottaggio viene effettuato solo nei casi previsti espressamente dalla legge.
5. La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa non sia presente il numero legale.

Art. 59 – *Votazione in forma palese*

1. La votazione palese avviene, di norma, a mezzo del sistema elettronico messo a disposizione dei Consiglieri.
2. La votazione palese può essere effettuata anche per alzata di mano. In tal caso il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.
5. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
6. I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 60 – *Votazione per appello nominale*

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".
2. Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 61 – *Ordine delle votazioni*

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso si effettua, rispettivamente, prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
 - b. la votazione sulla proposta di sospensione di un punto all'ordine del giorno si effettua dopo che lo stesso sia stato presentato e si siano espressi, su di essa, per non più di 5 minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
 - c. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - c.1 emendamenti soppressivi;
 - c.2 emendamenti modificativi;
 - c.3 emendamenti aggiuntivi;
 - d. per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno otto Consiglieri abbiano chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

- e. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
2. Quando sugli schemi di provvedimenti all'ordine del giorno non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
 3. Ogni proposta comporta distinta votazione.
 4. Per i regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità: il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso.

Art. 62 – Votazioni segrete

1. Quando, in base alla legge, allo Statuto e al presente regolamento, sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata di norma tramite il sistema elettronico messo a disposizione dei Consiglieri, a condizione che tale sistema consenta di mantenerne l'anonimato.
2. In alternativa, la votazione segreta può avere luogo con il sistema delle schede. Per le votazioni a mezzo di scheda si procede come appresso:
 - a. le schede distribuite debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro dell'Unione, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
 - b. se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta di persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nominativi di coloro che si vogliono votare nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, rendono la scheda nulla.
5. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, questa ha luogo con voto limitato, proporzionalmente ai componenti da eleggere e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti per le rispettive rappresentanze.
6. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
7. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.
8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
9. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
10. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
11. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

12. Il carattere segreto della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Art. 63 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, nonché per quelli disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi, rimanendo in aula, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la votazione si intende inefficace. In tal caso il Presidente può riproporla nella stessa seduta e per non più di una volta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti da apposita disposizione normativa, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente riproposta al Consiglio ma può essere riproposta in una adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Dal verbale deve anche risultare l'individuazione dei Consiglieri astenuti. I contrari devono essere indicati per gruppo qualora al suo interno vi sia un'espressione di voto unitaria, oppure nominativamente.

Art. 64 - Divieto di interventi durante le votazioni

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
2. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relativi alle modalità delle votazioni in corso.

CAPO X - SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA O IN MODALITÀ MISTA

Art. 64 Bis – Disciplina delle sedute in videoconferenza

1. I Consigli possono essere convocati in modalità videoconferenza nei casi straordinari stabiliti dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.
2. Eventuali osservazioni o incongruenze relative alle modalità di convocazione sono valutate discrezionalmente dal Presidente, sentiti i Capigruppo.

3. Nelle sedute in videoconferenza devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) che la piattaforma utilizzata consenta di garantire la tracciabilità dei presenti collegati, escludendo partecipazioni segrete;

b) che il Presidente del Consiglio, con il supporto del Segretario, possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti ed assicurare il regolare svolgimento della riunione;

c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

d) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione ed esprimere il voto in modo chiaro e inequivoco;

e) che siano assicurate forme idonee di pubblicità della seduta, come la diretta streaming e la pubblicazione della registrazione sul sito, a fini di trasparenza amministrativa e per favorire la massima partecipazione.

4. Di norma il Presidente del Consiglio e il Segretario sono presenti in sala, mentre gli altri componenti sono collegati in videoconferenza - a parte coloro che vengono preventivamente autorizzati dal Presidente ad essere presenti fisicamente in sala. La seduta è valida anche in caso di partecipazione a distanza di tutti i componenti e del Segretario; la seduta si considera comunque tenuta, in via convenzionale, presso la sede istituzionale dell'Ente.

5. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente in sala, i componenti collegati da luoghi diversi tramite il sistema individuato dall'Amministrazione.

6. Per assicurare l'inequivoca espressione del voto si procede mediante appello nominale di ciascun consigliere presente in fase di votazione, fatta salva l'attivazione di idoneo impianto per la gestione telematica della seduta. I consiglieri possono esprimere il proprio voto elettronico anche nei casi di votazione segreta, a condizione che la piattaforma renda ciascun voto non riconducibile al Consigliere che lo ha espresso; in assenza di un sistema adeguato di votazione elettronica, i consiglieri si recano a turno nella sala individuata al fine di esprimere il voto segreto tramite apposita scheda.

7. In caso di malfunzionamento della connessione al momento della votazione, il Presidente si riserva di sospendere temporaneamente la seduta fino alla risoluzione dell'anomalia; in caso di persistenza del problema con riferimento a singoli consiglieri, può raccogliere telefonicamente il voto o, in caso d'insuccesso, disporre la prosecuzione della seduta con i soli consiglieri presenti nel rispetto del numero legale. In ogni caso la qualità e la continuità della connessione è ascrivibile alla responsabilità esclusiva di ciascun consigliere.

8. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta e/o funzionari competenti per le materie oggetto di trattazione.

9. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure estranee all'Ente, le medesime partecipano in videoconferenza esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

10. La partecipazione da parte di tutti i componenti deve avvenire con modalità consone al ruolo istituzionale. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza e

dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo, anche se attivato in via accidentale.

Art. 64 Ter – Disciplina delle sedute in modalità mista

1. Nelle sedute convocate "in presenza" è comunque facoltà del Presidente autorizzare la partecipazione di singoli consiglieri "a distanza" nelle seguenti fattispecie:

- a) consigliera in gravidanza e genitore che accudisce figli di età fino a 3 anni;
- b) consigliere con grave disabilità o che accudisce persone non autosufficienti (legge 104);
- c) consigliere con problemi documentati di salute tali da ingenerare rischi per sè o per gli altri;
- d) consigliere sottoposto per legge a misure limitative per ragioni di natura sanitaria..

2. Al fine di agevolare una gestione ordinata e proficua della seduta, la domanda di partecipazione in videoconferenza deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio e per conoscenza alla segreteria, unitamente alla relativa certificazione sanitaria ove dovuta, entro le ore 10 della mattina del giorno del Consiglio. Eventuali richieste tardive saranno valutate discrezionalmente dal Presidente. Al consigliere vengono recapitate le istruzioni necessarie per la connessione; in casi eccezionali, può essere autorizzato dal Presidente a recapitare successivamente la certificazione sanitaria, qualora non disponibile prima della seduta.

3. Alla partecipazione "a distanza" dei componenti autorizzati si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 64bis.

TITOLO IV – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO I VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 65 – Verballi delle sedute

1. Il processo verbale delle adunanze è digitale e si compone del file audio della seduta, conservato presso la Segreteria Generale, e dei relativi atti deliberativi votati nel corso della stessa. Questi ultimi contengono:

- l'ora di inizio della seduta;
- l'elenco dei Consiglieri presenti al voto;
- il nome del Presidente del Consiglio che dirige i lavori;
- il nome del Segretario Generale o di chi lo sostituisce per assistere ai lavori del Consiglio, ai sensi delle vigenti norme;
- i nomi degli scrutatori, che garantiscono il risultato delle votazioni;
- l'indicazione dei voti favorevoli ad ogni proposta;
- i nominativi dei Consiglieri astenuti, di quelli contrari e di quelli non votanti;
- le dichiarazioni di voto;

- il testo del preambolo e del dispositivo della delibera.

2. I verbali delle adunanze consiliari contenuti negli atti deliberativi sono firmati dal Segretario Generale e dal Presidente.

Art. 66 – Sedute segrete

1. Il verbale della seduta segreta deve essere predisposto in modo da menzionare quanto viene discusso nella forma più concisa, omettendo i nominativi degli intervenuti nella discussione e senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 67 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa dell'Unione in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.